

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

10 settembre 1997 \*

Nel procedimento C-248/97 P (R),

**Luis Manuel Chaves Fonseca Ferrão**, membro della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), residente in Campello, Alicante (Spagna), con l'avvocato domiciliatario Roland Assa, del foro di Lussemburgo, 1, rue Jean-Pierre Brasseur,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento dell'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 19 giugno 1997 nella causa T-159/97 R, Chaves Fonseca Ferrão/UAMI (Racc. pag. II-1049), e, dall'altro, alla sospensione dell'esecuzione della decisione ADM-97-3 del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 febbraio 1997, relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso, o al rinvio della causa al Tribunale di primo grado,

procedimento in cui l'altra parte è:

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**, rappresentato dai signori Oreste Montalto, direttore del dipartimento giuridico, e João Paulo Miranda de Sousa, membro dello stesso dipartimento, in qualità di

\* Lingua processuale: il francese.

agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Kirchberg,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale, A. La Pergola,

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 luglio 1997, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 giugno 1997 nella causa T-159/97 R, Chaves Fonseca Ferrão/UAMI (Racc. pag. II-1049; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale esso ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione ADM-97-3 del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») del 21 febbraio 1997, relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso (in prosieguo: la «decisione controversa»).
  
- 2 Con atto depositato in cancelleria il 25 luglio 1997, l'Ufficio ha presentato osservazioni scritte alla Corte.

## Fatti e procedimento

- 3 I fatti all'origine della controversia sono esposti nei seguenti termini nell'ordinanza impugnata:

«1. L'Ufficio (...) è stato istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 40/94"). La composizione e l'organizzazione dell'Ufficio sono disciplinate più dettagliatamente nel titolo XII (artt. 111-139) di detto regolamento.

2. L'Ufficio dispone di diverse commissioni di ricorso competenti a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso talune decisioni adottate dall'Ufficio. Ciascuna commissione di ricorso è composta da un presidente e da due membri. Per il periodo iniziale, è stata prevista la costituzione di tre commissioni di ricorso.

3. L'art. 119, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 stabilisce che il presidente dell'Ufficio, che ha pure compiti direttivi, "prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni".

4. In base alla disposizione summenzionata, il presidente dell'Ufficio ha adottato, il 21 febbraio 1997, la [decisione contestata]. L'art. 2 di detta decisione recita quanto segue:

“1) Il vicepresidente incaricato delle questioni giuridiche è il superiore immediato dei presidenti delle commissioni di ricorso.

2) I presidenti delle commissioni di ricorso sono i superiori immediati dei membri delle commissioni di ricorso per le quali sono stati designati. Allorché un membro viene designato per più di una commissione di ricorso, il superiore immediato è il presidente della commissione di ricorso per la quale il membro è stato designato in via principale”.

5. Il ricorrente, membro della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dal 1° febbraio 1996, con istanza del 6 marzo 1997 ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee di controllare la legittimità della decisione contestata, in virtù dell'art. 118 del regolamento n. 40/94. Con decisione 18 aprile 1997, comunicata al ricorrente con lettera SG(97)D/3132 del 23 aprile 1997, la Commissione ha respinto l'istanza dichiarandola irricevibile.

6. Con nota 22 aprile 1997 il ricorrente ha presentato un reclamo al presidente dell'Ufficio, in quanto autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo “Statuto”), onde ottenere la revoca della decisione contestata ed in particolare dell'art. 2 della stessa».

4. In base all'art. 179 del Trattato CE e all'art. 91, n. 4, dello Statuto, il ricorrente, presentato il reclamo, ha immediatamente adito il Tribunale con un ricorso depositato in cancelleria il 21 maggio 1997, diretto all'annullamento della decisione contestata, al quale era allegata una domanda mirante ad ottenere, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE, la sospensione dell'esecuzione di detta decisione.

### **L'ordinanza impugnata**

5. Con l'ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori dopo aver esaminato gli argomenti del ricorrente relativi all'urgenza di disporre la sospensione richiesta.

- 6 In quest'ambito il presidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era alcuna urgenza dopo aver rilevato quanto segue:

«20. Nella fattispecie il rischio di danno grave ed irreparabile in caso di esecuzione immediata della decisione risulterebbe, secondo il richiedente, dal pregiudizio che la subordinazione gerarchica determinata dalla decisione contestata per i membri delle commissioni di ricorso dell'Ufficio rischierebbe di arrecare all'indipendenza di quest'ultimi per tutta la durata del loro mandato, senza che l'annullamento eventuale dell'atto in questione possa offrire retroattivamente un risarcimento agli interessati.

21. L'indipendenza dei membri delle commissioni è riconosciuta dal regolamento n. 40/94, il cui art. 131, n. 2, dispone quanto segue: "I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione".

22. Si deve sottolineare che il richiedente non fornisce alcuna prova del fatto che la decisione contestata — in particolare l'art. 2 — avrà l'effetto, se non viene concessa la sospensione dell'esecuzione durante il procedimento principale pendente dinanzi al Tribunale, di ledere l'indipendenza che deve contraddistinguere le funzioni decisionali conferite ai membri delle commissioni. Anzi, si limita ad affermare che la decisione contestata è "tale da interferire con l'indipendenza" dei membri delle commissioni, che il loro "status indipendente (...) ne risulterebbe compromesso", che egli "subirebbe il grave pregiudizio di dover svolgere il proprio mandato sotto il giogo di una subordinazione gerarchica incompatibile con le funzioni affidate alle commissioni di ricorso" ed infine che "il funzionamento e la credibilità stessi del sistema di revisione interna e indipendente delle decisioni dell'Ufficio (...) sarebbero irrimediabilmente compromessi dall'applicazione (...) della decisione contestata". Egli non produce alcun elemento concreto a sostegno delle sue allegazioni.

23. Dunque il pregiudizio che il richiedente, come membro di una commissione, prospetta nella sua domanda di provvedimento provvisorio pare avere natura meramente virtuale.

24. Il rischio di un'effettiva lesione dell'indipendenza del richiedente potrebbe concretarsi in reale pregiudizio solo se atti adottati in applicazione della decisione contestata interferissero con l'indipendenza di cui egli gode durante il suo mandato. Ma finora non vi è stato alcun atto dell'Ufficio che, adottato in esecuzione della decisione contestata, leda concretamente l'indipendenza del richiedente, e questi non produce alcun elemento che possa lasciar supporre l'esistenza di siffatto rischio.

25. Il principio che scaturisce dall'art. 131 del regolamento n. 40/94 resta quindi applicabile nella fattispecie, come conferma il sesto 'considerando' della decisione contestata e come ha confermato l'autore stesso della decisione, il presidente dell'Ufficio, che, nella nota interna del 10 giugno 1996 indirizzata al presidente e ai membri della prima commissione di ricorso, ha fornito agli interessati la garanzia del rispetto dell'indipendenza in questi termini: "Posso assicurarvi che mai ho pensato di ledere la vostra indipendenza, che è in realtà la libertà di decisione". Anche qualora l'autorità competente, in virtù dell'art. 2 della decisione contestata, adottasse in futuro provvedimenti che possano scalfire l'indipendenza del richiedente, quest'ultimo potrebbe, al momento opportuno, impugnarli dinanzi al giudice comunitario con un ricorso di annullamento, accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori».

- 7 Dal momento che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie affinché venga statuito sul ricorso, non occorre sentire le loro spiegazioni orali.

### **Argomenti delle parti**

- 8 Il ricorso è basato su un unico motivo, relativo ad una carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

- 9 Pur riconoscendo espressamente che non rivestono alcun interesse per il ricorso, in limine il ricorrente espone un complesso di considerazioni fattuali relative ai suoi rapporti con l'Ufficio prima e dopo la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale.
- 10 Il ricorrente procede altresì ad una confutazione degli argomenti addotti dall'Ufficio nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale riguardo alla natura e alla funzione delle commissioni di ricorso nell'ambito dell'Ufficio. Egli illustra la situazione esistente all'interno dell'Ufficio europeo dei brevetti onde dimostrare che è possibile conciliare la salvaguardia dell'indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso e le necessità di una buona gestione amministrativa.
- 11 Per quanto riguarda più precisamente la domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi al Tribunale, il ricorrente fa valere che l'interesse da lui vantato eccede ampiamente la sfera dei suoi interessi privati e coincide con l'interesse dell'ordinamento giuridico. In sostanza, si tratterebbe di garantire alle persone interessate dalle decisioni dell'Ufficio una tutela giuridica adeguata al diritto dei marchi, salvaguardando l'indipendenza statutaria dei membri delle commissioni di ricorso all'uopo necessaria.
- 12 Per quanto riguarda la carenza di motivazione da cui sarebbe inficiata l'ordinanza impugnata, il ricorrente rileva anzitutto che solo una minima parte dei fatti da lui dedotti è menzionata nella motivazione dell'ordinanza e per di più in modo inesatto, il che non consentirebbe di valutare correttamente «la natura collegiale delle commissioni e lo status indipendente dei loro membri», né «la trascendenza e la portata delle funzioni di appello conferite alle commissioni di ricorso dell'Ufficio» (pag. 19 del ricorso).
- 13 Il ricorrente fa valere poi che l'ordinanza impugnata non è sufficientemente motivata in quanto da essa risulta che l'esistenza di un danno grave e irreparabile potrebbe essere accertata solo se sussistessero atti adottati in applicazione della decisione controversa che interferissero con l'indipendenza di cui egli gode durante

il suo mandato. Secondo il ricorrente, la lesione della sua indipendenza sarebbe invece connessa al rapporto di subordinazione gerarchica previsto nella decisione controversa.

- 14 Per provare che l'urgenza della sospensione richiesta è valutata correttamente, l'ordinanza impugnata dovrebbe quindi mettere in evidenza che il giudice del procedimento sommario ha proceduto ad un esame, quanto meno in via preliminare, delle circostanze di fatto e di diritto invocate per giustificare il *fumus boni juris*. Infatti, soltanto analizzando anzitutto la natura delle funzioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio e la portata dello status di indipendenza dei loro membri potrebbe essere correttamente accertata l'urgenza di sospendere la decisione controversa.
- 15 Nelle sue osservazioni l'Ufficio deduce l'irricevibilità del ricorso in quanto sarebbe diretto in realtà ad ottenere un semplice riesame dei fatti di causa. Nel merito l'Ufficio considera, da un lato, che l'ordinanza impugnata evidenzia tutti gli elementi di fatto e tutte le considerazioni giuridiche aventi un'importanza essenziale nella struttura della decisione e, dall'altro, che il presidente del Tribunale ha esaminato con cura e imparzialità tutti gli elementi contenuti nella domanda di provvedimenti provvisori e concernenti l'urgenza delle sospensione richiesta.

## Giudizio

- 16 Per quanto riguarda le obiezioni formulate dall'Ufficio avverso la ricevibilità del ricorso, è sufficiente rilevare che il motivo relativo ad una carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata non può ridursi ad una contestazione della valutazione dei fatti effettuata dal giudice del procedimento sommario. Pertanto, il ricorso è ricevibile.



- 17 Nel merito si deve ricordare anzitutto che, nella valutazione globale di una domanda di sospensione dell'esecuzione o di altri provvedimenti provvisori, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui va accertata la sussistenza dei vari presupposti all'uopo necessari e l'ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 23, e 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 45].
- 18 Nella fattispecie, la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta poiché non vi era urgenza di adottare i provvedimenti richiesti. Ne deriva che, nell'ambito del presente procedimento, non possono determinare l'annullamento, anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata motivi relativi all'esistenza del *fumus boni juris*, ma che non contestano l'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti [ordinanza 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 31].
- 19 Le considerazioni del ricorrente relative alla natura e alla funzione delle commissioni di ricorso nell'ambito dell'Ufficio e le sue allegazioni secondo le quali il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto procedere ad un esame del *fumus boni juris* della sua domanda di sospensione non sono quindi pertinenti nell'ambito del presente ricorso, a meno che fosse dimostrato che tale esame era indispensabile per consentire una motivazione sufficiente dell'ordinanza impugnata per quanto riguarda l'insussistenza dell'urgenza.
- 20 Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione di un'ordinanza emessa in procedimento sommario, va osservato che non si può esigere che il giudice dell'urgenza risolva espressamente tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante il procedimento. È sufficiente che i motivi da lui esposti giustifichino in modo valido, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (v. citata ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., punto 58).

- 21 A questo proposito, risulta che l'ordinanza impugnata contiene una motivazione sufficiente a giustificare la soluzione adottata e che consente alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale.
- 22 In particolare, il giudice del procedimento sommario ha rilevato che il danno asserito andava esaminato con riguardo all'indipendenza che deve contraddistinguere le funzioni decisionali conferite ai membri delle commissioni (punto 22 dell'ordinanza impugnata) e che, quindi, il pregiudizio prospettato dal ricorrente pareva avere natura meramente virtuale (punto 23 dell'ordinanza impugnata).
- 23 Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, dall'ordinanza impugnata risulta pertanto che l'esistenza di un danno grave e irreparabile è stata presa in esame tenendo conto, per quanto necessario, delle caratteristiche dell'indipendenza di cui godono i membri delle commissioni di ricorso dell'Ufficio.
- 24 Infine, del pari erroneamente il ricorrente sostiene che dall'ordinanza impugnata risulta che soltanto atti concreti adottati in applicazione della decisione controversa e che interferiscano con la sua indipendenza potrebbero essere costitutivi di un danno grave ed irreparabile.
- 25 Infatti, nel punto 24 dell'ordinanza impugnata il giudice del procedimento sommario ha rilevato in particolare che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento che potesse lasciar supporre l'esistenza di un «rischio» di concreta lesione della sua indipendenza. Ne discende che la domanda di sospensione non è stata respinta solo in quanto il danno grave e irreparabile era basato su un comportamento presunto dell'Ufficio, ma per il fatto che non era suffragata da elementi che consentissero di prevedere detto comportamento con un sufficiente grado di probabilità.

- 26 Da quanto precede risulta che il ricorrente non ha provato che l'ordinanza impugnata sia inficiata da una carenza di motivazione.

### **Sulle spese**

- 27 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento sommario in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

- 28 In base a dette disposizioni, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**

così provvede:

- 1) Il ricorso è respinto.**

**2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Lussemburgo, 10 settembre 1997

Il cancelliere

**R. Grass**

Il presidente

**G. C. Rodríguez Iglesias**